

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Via Magazzini Anteriori, 63 - 48100 Ravenna
tel. 0544/590222 fax 0544/421945 - C.F. 92033190395

ORDINANZA N. 10/97

(testo integrato dall'ordinanza n. 1 del 4 marzo 2005)

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale", modificata ed integrata dal Decreto Legge 21 ottobre 1996 n.535 convertito con modifiche dalla Legge 23 dicembre 1996 n.647 e in particolare gli articoli 6 comma 1 lettera a) e 8 comma 3 lettera f) laddove, rispettivamente, attribuiscono all'Autorità Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, con poteri di regolamentazione e ordinanza, e al Presidente della stessa i poteri di coordinamento e controllo delle attività soggette ad autorizzazione;

visto l'articolo 16 della stessa Legge laddove prevede il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione;

visto il Decreto Ministeriale 6 aprile 1994 di determinazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna;

visto il Decreto 31 marzo 1995 n.585 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, attuativo dell'articolo 16 sopra citato, laddove richiede alle singole Autorità Portuali di fornire le direttive perché l'autorizzazione di cui si tratta operi in deroga alle concessioni disciplinate dall'articolo 18 della citata Legge 84;

viste le Circolari serie VI n.32 e n.33 rispettivamente del 5 gennaio e del 15 febbraio 1996 aventi ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio del diritto di autoproduzione;

sentita la Commissione Consultiva Locale nella riunione del 7 ottobre 1997,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

Art.1 Le operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, in autoproduzione, sono svolte, sulle banchine demaniali della Darsena di Città non assentite in concessione e in adeguati spazi operativi nell'ambito delle banchine realizzate dallo Stato e assentite in concessione, dai soli soggetti a ciò autorizzati dall'Autorità Portuale di Ravenna, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d), della Legge 28 gennaio 1994 n.84.

Art.2 Le modalità di rilascio di tale autorizzazione, gli adempimenti ad essa connessi, la determinazione del canone e della cauzione, per lo svolgimento delle sopraddette operazioni, nonché le condizioni in base alle quali è consentita l'operatività negli spazi già assentiti ad un concessionario, sono stabilite dal "Regolamento" accluso alla presente ordinanza.

Art.3 È approvato e reso esecutivo dalle ore 00.01 del giorno 1° novembre 1997 l'allegato "Regolamento per l'esercizio in autoproduzione di operazioni portuali sulle banchine demaniali" che dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia. Il presente "Regolamento" si raccorda, per quanto di competenza, al "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ravenna" emanato dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, che pertanto conserva piena validità, dovendo peraltro essere integrato a seguito del rilascio, da parte di questa Autorità Portuale, delle licenze di concessione n.73, 74, 75 e 76 del 31 ottobre 1997 delle banchine demaniali marittime relative agli accosti n.14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 49, 53, 54 e 55, quali individuati nel "Regolamento" della Capitaneria da ultimo citato.

Art.4 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni dell'allegato "Regolamento". I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento. Ove il fatto non costituisca più grave reato, quale delineato dagli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, si renderanno comunque applicabili i disposti di cui all'accluso "Regolamento".

Ravenna, lì 31 ottobre 1997

IL PRESIDENTE
Dott. Remo Di Carlo

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO IN AUTOPRODUZIONE DI OPERAZIONI PORTUALI SULLE BANCHINE DEMANIALI

- 1. Scopo.** Il presente Regolamento disciplina, in deroga alle concessioni di cui all'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84, nonché al numero massimo di autorizzazioni fissato dall'articolo 16 della stessa Legge, lo svolgimento delle operazioni portuali in autoproduzione nel porto di Ravenna ai fini di coordinamento e controllo delle medesime.
- 2. Ambito di applicazione.** Le norme seguenti sono rivolte tanto a coloro che richiedano apposita autorizzazione per l'operatività di cui sopra, che ai concessionari delle banchine realizzate dallo Stato di cui al citato articolo 18.
- 3. Definizioni.** A fini di brevità si fa riferimento alle seguenti abbreviazioni:
 - Autoproduzione: lo svolgimento di Operazioni Portuali secondo la disciplina individuata nei punti successivi.
 - Autorità: Autorità Portuale di Ravenna.
 - Banchine: le banchine della Darsena di Città non assentite in concessione, di cui all'allegato I al Regolamento.
 - Concessionari: concessionari delle banchine su cui si situano gli Spazi Operativi.
 - Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale.
 - Regolamento: il presente regolamento.
 - Soggetti Interessati: i vettori marittimi, le imprese di navigazione e i noleggiatori.
 - Spazi Operativi: gli spazi sulle banchine realizzate dallo Stato assentite in concessione, che i Concessionari dichiarano disponibili per l'Autoproduzione.
- 4. Domanda di autorizzazione.** I Soggetti Interessati sono tenuti, per operare in Autoproduzione, a domandare - anche tramite un loro rappresentante che agisca per loro conto e in loro nome in virtù di mandato munito di firma autenticata da esibire in sede di presentazione della domanda - all'Autorità specifica autorizzazione, presentando la richiesta in bollo competente di cui all'allegato II al Regolamento, corredata della necessaria documentazione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla prevista data di arrivo o partenza della nave. L'autorizzazione è comunque rilasciata a nome dei Soggetti Interessati.
Già al momento della presentazione l'istanza dovrà essere corredata della documentazione (in originale o in copia dichiarata conforme) attestante la dotazione da parte delle navi di mezzi meccanici e di attrezzature idonei ed adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere, la presenza di equipaggio composto da un numero di elementi superiore a quello fissato nella tabella di armamento necessaria per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere e la copertura assicurativa stipulata a garanzia di eventuali danni a persone o cose nel corso delle Operazioni Portuali. Inoltre dovrà presentarsi dichiarazione in virtù della quale i Soggetti Interessati eleggono domicilio a tutti gli effetti presso un agente raccomandatario che eserciti la propria attività nel porto di Ravenna, nominandosi quest'ultimo quale rappresentante processuale in relazione a tutte le controversie, nessuna esclusa, di natura contrattuale ed extracontrattuale, che dovessero insorgere dall'esercizio delle Operazioni Portuali in Autoproduzione. Tale dichiarazione dovrà essere resa nei termini di cui all'allegato III al Regolamento e munita di firma dei Soggetti Autorizzati autenticata nelle forme di legge, non ammettendosi in tal caso la sottoscrizione da parte dei rappresentanti di cui sopra. La dichiarazione dovrà venire depositata in originale.

In occasione di successive richieste intervenute entro il medesimo anno solare, i Soggetti Interessati potranno omettere di allegare le attestazioni inerenti la dotazione della nave e la polizza assicurativa, ove rilascino, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n.15, dichiarazione in cui si attesti la non variazione di quanto già precedentemente documentato. Non potrà comunque prescindere dalle attestazioni riguardanti il personale.

È possibile in sede di domanda effettuare la richiesta anche per un programma di più arrivi e partenze purché compreso in un arco temporale non eccedente il mese; in tal caso la documentazione prodotta dovrà riguardare l'intero ciclo programmato.

- 5. Registro.** È istituito presso la sezione Demanio, Imprese Portuali e Lavoro Portuale dell'Autorità un registro dei Soggetti Interessati che siano dotati di una propria struttura operativa nell'ambito del porto. Nel registro sono trascritti gli elementi identificativi dei Soggetti Interessati, della loro attività, del personale presente in porto con indicazione dei dati di iscrizione nel libro paga, della posizione contributiva, del livello e del profilo professionale rivestito.
- 6. Mezzi, personale e assicurazione.** Non è consentito ai Soggetti Interessati di avvalersi di mezzi meccanici non presenti sulla nave, benché in dotazione loro o di altri, compresi i Concessionari, per quanto muniti delle necessarie autorizzazioni all'operatività in ambito portuale, né è permessa l'integrazione dell'organico con personale alle altrui dipendenze. In particolare i mezzi meccanici di cui deve essere dotata la nave devono risultare pienamente efficienti ed in regola con le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei allo svolgimento delle operazioni da espletare. A questi effetti dovrà essere documentato lo stato e le condizioni di detti mezzi di bordo, nonché l'esecuzione ed il superamento delle visite periodiche cui gli stessi devono essere sottoposti. Inoltre l'equipaggio della nave deve risultare composto da un numero di elementi superiore a quello fissato per la tabella d'armamento necessaria per la condotta nautica della nave e con qualifiche idonee e adeguate, anche per numero, alle operazioni da svolgere. Il personale deve risultare alle dirette dipendenze dei Soggetti Interessati ed inserito nella tabella d'armamento o, se inserito nell'organico della eventuale struttura operativa presente nel porto, iscritto nell'apposito registro di cui al punto 5. In quest'ultimo caso i dipendenti devono risultare altresì iscritti nel libro paga dei Soggetti Interessati con l'indicazione della rispettiva posizione contributiva a terra, nonché del livello e del profilo professionale rivestito. La copertura assicurativa, per un massimale di lire 5.000.000.000 (cinquemiliardi), dovrà essere apprestata da primaria compagnia italiana o avente sede in ambito UE; i Soggetti Interessati hanno tuttavia la facoltà di avvalersi di adeguata copertura P&I in relazione ai rischi insorgenti dall'Autoproduzione. La documentazione dovrà comunque attestare il rinnovo e comunque la piena sussistenza della predetta copertura assicurativa, oltreché il regolare pagamento dei premi assicurativi.
- 7. Corrispettivo e cauzione.** Preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, i Soggetti Interessati dovranno corrispondere un canone e prestare una idonea garanzia commisurati alla tipologia delle merci da trattare ed alle infrastrutture portuali utilizzate, determinati secondo le modalità previste nell'allegato IV al Regolamento. In caso di programma per più arrivi e partenze il canone e la cauzione dovranno essere commisurati al complessivo programma.
- 8. Istruttoria e rilascio.** Il rilascio dell'autorizzazione è effettuato dall'Autorità preventivamente all'arrivo o alla partenza della nave a seguito di verifica delle attestazioni prodotte, dei pagamenti effettuati e delle garanzie prestate, nonché nel rispetto della vigente normativa antimafia. L'autorizzazione può riguardare anche un programma di più arrivi e partenze da parte della stessa nave.

9. Comunicazioni successive. Entro 24 (ventiquattro) ore dalla partenza della nave relativa all'Autoproduzione, intesa come ultima del ciclo nell'eventualità di autorizzazione per più arrivi e partenze, i Soggetti Interessati dovranno consegnare all'Autorità Portuale la nota di riepilogo di cui all'allegato V al Regolamento.

10. Utilizzo di Spazi Operativi. Qualora, in base alle domande di autorizzazione presentate, l'Autorità riscontri la mancanza o l'insufficienza di spazi pubblici idonei per le specifiche esigenze dei Soggetti Interessati, essa provvederà a richiedere ad uno o più Concessionari la disponibilità in favore dei Soggetti Interessati di Spazi Operativi di cui non sia previsto l'utilizzo nell'arco di tempo oggetto della richiesta, provvedendo al rilascio di cui all'articolo 8 dopo aver ricevuto, anche a mezzo fax, dichiarazione di disponibilità dei Concessionari, che gli stessi dovranno far pervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta. Laddove questi ultimi ritenessero di non essere in grado di soddisfare la richiesta, saranno tenuti a comunicare all'Autorità il nome della nave (o delle navi) e le tipologie di operazioni portuali in programma a tal fine ostative. Tale comunicazione deve aver luogo sempre entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta e deve accompagnarsi all'indicazione del periodo di indisponibilità potendo quest'ultima essere oggetto di verifica da parte dell'Autorità. Ove in sede di accertamento risultasse che la dichiarazione di indisponibilità è stata effettuata in assenza di effettive e concrete circostanze ostative allo svolgimento di operazioni in autoproduzione, l'Autorità sarà facoltizzata alla dichiarazione di decadenza della concessione.

I Concessionari in ogni caso sono tenuti a fare tutto quanto necessario al fine di garantire la piena utilizzabilità degli Spazi Operativi in Autoproduzione, potendo la violazione di tali obblighi venir valutata in sede di esame di eventuali domande di rinnovo della concessione quale elemento ostativo al rinnovo predetto. In caso di utilizzo di Spazi Operativi per l'Autoproduzione, ai Concessionari è riconosciuta la corresponsione di un importo pari alla frazione giornaliera della rata di canone annuale relativa alla porzione impegnata, per il numero di giorni in cui l'occupazione ha avuto luogo. Tale importo è incrementato del 30 (trenta) per cento a compenso del minor utilizzo del bene concesso e dell'attività sostenuta per garantire comunque l'operatività e l'agibilità delle banchine coinvolte. Tale importo è corrisposto in sede di versamento della rata di canone per l'anno successivo o all'atto di cessazione della concessione qualora questo sia precedente.

11. Responsabilità. I Soggetti Interessati sono gli unici responsabili dello svolgimento delle Operazioni Portuali, anche riguardo a qualunque danno arrecato a persone o cose in ragione di queste, nonché del ripristino, al loro termine, dello stato delle Banchine e degli Spazi Operativi. Tanto le prime che i secondi dovranno essere occupati per la sola durata delle Operazioni Portuali prevista in autorizzazione. Del superamento di tale termine, per qualunque ragione anche indipendente dalla volontà dei Soggetti Interessati, sono tenuti responsabili questi ultimi.

12. Restituzione della garanzia. Accertato il corretto svolgimento delle Operazioni Portuali, l'Autorità provvede allo svincolo della cauzione. Ove dagli accertamenti l'importo da corrispondersi risulti superiore a quello già versato, si procederà a trattenere la differenza dalla cauzione. Nel caso di mancata trasmissione della suddetta nota, come pure di altre violazioni imputabili ai Soggetti Interessati ai sensi del presente Regolamento, l'Autorità potrà trattenere l'intera cauzione.

13. **Revoca.** Laddove i Soggetti Interessati non svolgano l'Autoproduzione anche in una sola delle giornate in cui sono stati a ciò autorizzati, l'Autorità potrà revocare con effetto immediato l'autorizzazione, consentendo altresì l'occupazione delle Banchine, agli operatori che ne facciano richiesta, e degli Spazi Operativi, ai Concessionari. Alla revoca l'Autorità potrà inoltre ricorrere ove sia accertata una qualunque delle violazioni di cui al precedente articolo. Nel provvedimento potrà disporsi l'irricevibilità di ulteriori richieste da parte degli stessi Soggetti Interessati per un periodo comunque non superiore ai 12 (dodici) mesi successivi alla revoca.
14. **Deroghe.** Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Regolamento possono essere concesse dietro motivata richiesta dei Soggetti Interessati con provvedimento dell'Autorità

IL PRESIDENTE
Dott. Remo Di Carlo

ALLEGATO I – BANCHINE NON IN CONCESSIONE

- 1 PONENTE
- 2 PONENTE LATO DOGANA
- 3 PONENTE LATO BAR
- 4 SUD DOGANA
- 5 SUD ALMAGIÀ
- 6 SUD SAMEA
- 7 SUD FERRUZZI 1 (CARROPONTE)
- 8 SUD FERRUZZI 2 (CARICASACCHI)
- 9 SUD C.M.C.
- 10 SUD S.I.R.
- 12 NORD dal n°1 al n°6 (n°2 EX MOSA) e (n°4 RO/RO)
- 13 SILOS GRANARI CANDIANO
- 17 S.I.O.

ALLEGATO II – DOMANDA

All’Autorità Portuale di Ravenna
Via Magazzini Anteriori , 63
48100 Ravenna

oggetto: istanza per l’autorizzazione all’operatività in autoproduzione ai sensi del regolamento di cui all’ordinanza 10/97 – toccata singola/più toccate programmate

Il sottoscritto..... in nome e per conto della, con sede in, via....., n.tel. che rappresenta in quanto titolare/legale rappresentante/procuratore in forza di mandato registrato in data
domanda

l’autorizzazione ad effettuare in autoproduzione le operazioni portuali in riferimento all’imbarco di:

<u>tipo</u>	<u>quantità in tonnellate</u> (o numero per container, rotabili e passeggeri)
<u>rinfuse liquide</u>	_____
<u>rinfuse altre</u>	_____
<u>prodotti siderurgici</u>	_____
<u>ghiaia destinata all’edilizia</u>	_____
<u>merci varie in colli</u>	_____
<u>colli eccezionali</u>	_____
<u>container pieni - vuoti</u>	_____
<u>rotabili</u>	_____
<u>passeggeri</u>	_____

nonché allo sbarco di:

<u>tipo</u>	<u>quantità in tonnellate</u> (o numero per container, rotabili e passeggeri)
<u>rinfuse liquide</u>	_____
<u>rinfuse altre</u>	_____
<u>prodotti siderurgici</u>	_____
<u>ghiaia destinata all’edilizia</u>	_____
<u>merci varie in colli</u>	_____
<u>colli eccezionali</u>	_____
<u>container pieni - vuoti</u>	_____
<u>rotabili</u>	_____
<u>passeggeri</u>	_____

in occasione della/e toccata/e sul Porto di Ravenna della nave nel/i giorno/i
dal.....al.....
dal.....al.....
dal.....al.....
dal.....al.....
per complessivi n° giorno/i di sosta previsto/i.

A tal fine effettuerà il versamento del canone e presterà idonea cauzione nella misura e secondo le modalità che codesta Autorità vorrà indicare.

Inoltre dichiara, allegando documentazione a supporto di quanto affermato, che:

- a) la nave (indicare il tipo, il nome, la bandiera e la lunghezza) è dotata dei seguenti mezzi meccanici
pienamente efficienti, in regola con le disposizioni di vigenti in materia, anche ai fini assicurativi, nonché idonei e adeguati allo svolgimento delle operazioni da compiere;
- b) il personale da utilizzarsi in tali operazioni possiede qualifiche idonee e adeguate al loro svolgimento ai fini della sicurezza del lavoro in porto e della navigazione ed è numericamente sufficiente in quanto l'equipaggio della nave è composto da un numero di elementi superiore a quello fissato per la tabella d'armamento necessaria per la condotta nautica della nave oppure è integrato con l'organico della struttura operativa presente nell'ambito portuale;
- c) persone e cose sono debitamente garantite con massimale pari a lire 5.000.000.000 (cinquemiliardi) per ogni sinistro, mediante idoneo contratto assicurativo n° del stipulato con....., da eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle suddette operazioni.

Il richiedente
(timbro e firma)

Il sottoscritto..... a norma dell'art.20 della legge 4 gennaio 1968 n.15, fatte le ammonizioni di cui all'articolo 26 della stessa legge, attesta che la firma in calce alla stessa dichiarazione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante.....

ALLEGATO III – DICHIARAZIONE

Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante di nomina quale proprio rappresentante processuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 288 del codice della navigazione, il Sig. agente raccomandatario nel porto di Ravenna, in relazione a tutte le controversie, nessuna esclusa, che dovessero insorgere dall'esercizio di attività di ogni genere, ivi incluso lo svolgimento di operazioni in regime di autoproduzione nel porto di Ravenna. Anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 288 del codice della navigazione si precisa che la rappresentanza processuale al Sig. viene conferita senza limiti di sorta ed estesa segnatamente a tutte le controversie anche di natura extracontrattuale che dovessero insorgere dall'esercizio delle attività predette.

Il sottoscritto nella suindicata qualità elegge domicilio a tutti gli effetti, incluso quello di ricevere atti giudiziari presso il domicilio eletto, presso la Agenzia in Ravenna alla via

ALLEGATO IV – CANONE E CAUZIONE

Canone: l'ammontare è determinato dalla somma dei risultati ottenuti moltiplicando l'importo correlato alla tipologia merceologica per il quantitativo (espresso in tonnellate) caricato o scaricato. Nel caso di container (pieni e/o vuoti), rotabili o passeggeri l'importo va moltiplicato per il numero degli stessi. Inoltre il suddetto importo è incrementato di lire 200.000, in caso di navi sino a m.150 di lunghezza, o di lire 250.000, in caso di navi di lunghezza superiore, per ogni giorno di durata delle operazioni.

RINFUSE LIQUIDE: lire 120 a tonnellata

RINFUSE ALTRE: lire 200 a tonnellata

PRODOTTI SIDERURGICI: lire 200 a tonnellata

GHIAIA DESTINATA ALL'EDILIZIA: lire 150 a tonnellata

MERCI VARIE IN COLLI: lire 500 a tonnellata

COLLI ECCEZIONALI: lire 1.000 a tonnellata

CONTAINER PIENI - VUOTI: lire 1.500 a contenitore

ROTABILI: €1,5 l'uno

PASSEGGERI: €1,03 per passeggero

Cauzione: l'ammontare è determinato dall'Autorità Portuale in un importo correlato alla tipologia delle merci da trattare e all'utilizzo delle banchine. La garanzia può essere costituita mediante deposito in numerario o in titoli di Stato (o garantiti dallo Stato al corso di Borsa del giorno precedente il versamento). Il predetto deposito può essere sostituito da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa (rilasciata da Compagnia debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzione) di pari importo, a sottoscrizione autenticata e debitamente registrata.

ALLEGATO V – NOTA DI RIEPILOGO

All’Autorità Portuale di Ravenna
Via Magazzini Anteriori, 63
48100 Ravenna

Oggetto: nota di riepilogo dello svolgimento di operazioni portuali in autoproduzione – regolamento di cui all’ordinanza 10797

Il sottoscritto..... in nome e per conto della, con sede in, via....., n.tel. che rappresenta in quanto titolare/legale rappresentante/procuratore in forza di mandato registrato in data, relativamente alle operazioni portuali in autoproduzione sulla banchina n°... di cui all’allegato I al regolamento in oggetto/sugli spazi operativi entro la banchina assentita in concessione a, di cui all’autorizzazione di codesta Autorità del

comunica che

in relazione alla sosta nel Porto di Ravenna della nave
dalle ore.....del.....alle ore..... del.....
dalle ore.....del.....alle ore..... del.....
dalle ore.....del.....alle ore..... del.....
dalle ore.....del.....alle ore..... del.....
per complessivi n° giorni di sosta, ha provveduto

all’imbarco di:

tipo quantità in tonnellate (o numero per container, rotabili e passeggeri)

rinfuse liquide
rinfuse altre
prodotti siderurgici
ghiaia destinata all’edilizia
merci varie in colli
colli eccezionali
container pieni - vuoti
rotabili
passeggeri

(per le merci pericolose si è ottenuto il visto dell’Autorità Portuale sull’autorizzazione all’imbarco nelle seguenti date:
.....
.....
.....)

□ allo sbarco di:

<u>tipo</u>	<u>quantità in tonnellate</u> (o numero per container, rotabili e passeggeri)
<u>rinfuse liquide</u>	_____
<u>rinfuse altre</u>	_____
<u>prodotti siderurgici</u>	_____
<u>ghiaia destinata all'edilizia</u>	_____
<u>merci varie in colli</u>	_____
<u>colli eccezionali</u>	_____
<u>container pieni - vuoti</u>	_____
<u>rotabili</u>	_____
<u>passengeri</u>	_____

(per le merci pericolose si è ottenuto il visto dell'Autorità Portuale sul nulla osta allo sbarco nelle seguenti date:
.....
.....
.....)

(luogo e data)

(timbro e firma)